

**MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE
PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14
DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625**

REGNO UNITO

Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore		I.2 Attestato		I.2a	
	Nome				/	
	Indirizzo					
	Paese	Codice ISO del paese				
	I.5 Destinatario/importatore⁽⁷⁾		I.6 Operatore responsabile della partita			
	Nome		Nome			
	Indirizzo		Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine		I.9 Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	Codice ISO del paese					
I.8 Regione di origine		I.10 Regione di destinazione		Codice		
Codice						
I.11 Luogo di spedizione		N. di registrazione/di riconoscimento		I.12 Luogo di destinazione		
Nome				Nome		
Indirizzo				Indirizzo		
Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese			
I.13 Luogo di carico		I.14 Data e ora della partenza				
I.15 Mezzo di trasporto		I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso				
<input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale		I.17 Documenti di accompagnamento				
Identificazione		Tipo		Codice		
		Paese		Codice ISO del paese		
		Riferimento del documento commerciale				
I.18 Temperatura di trasporto		Di refrigerazione.				
<input type="checkbox"/> Ambiente						
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del sigillo				
N. del contenitore						
I.20 Certificato come o per						
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano						
		I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
I.24 Numero totale di colli		I.25		I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg)		
		/				

REGNO UNITO

I.27 Descrizione della partita					
1	Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
	Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale <input type="checkbox"/>
2	Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
	Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale <input type="checkbox"/>
3	Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
	Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale <input type="checkbox"/>
4	Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
	Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale <input type="checkbox"/>
5	Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
	Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale <input type="checkbox"/>

II. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto,

(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore),

rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori della partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:

1. rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)^A;
2. non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata, salvo qualora il prodotto composto a lunga conservazione debba essere trasportato refrigerato per motivi di qualità organolettica;
3. non contengono prodotti ottenuti dal colostro né carni trasformate diverse dalla gelatina⁽³⁾, dal collagene⁽³⁾ o dai prodotti altamente raffinati⁽³⁾ di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio^B;
4. contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale⁽¹⁾:
.....;
5. contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, provenienti dai seguenti stabilimenti riconosciuti⁽²⁾:
.....;
6. contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti, ad eccezione della gelatina, del collagene e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale quali elencati nella decisione 2011/163/CE della Commissione^C o da uno Stato membro dell'UE;
7. provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotto sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione^D o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione^E e figuranti nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8. sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio^F;
9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^H.
10. contengono prodotti lattiero-caseari⁽³⁾ che:
⁽³⁾⁽⁴⁾ non sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^I;
- ⁽³⁾⁽⁵⁾ oppure sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- ⁽³⁾⁽⁶⁾ oppure sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
11. contengono ovoprodotto che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692⁽³⁾.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Parte I

Casella I.6: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Casella I.13: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Casella I.15: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

^G Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

^H Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

^I Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

^J Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

^K Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

^L Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

^M Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

^N Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

^O Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

	<p>Casella I.16: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.</p> <p>Casella I.18: indicare quando il prodotto composto a lunga conservazione viene trasportato a temperatura controllata per motivi di qualità organolettica.</p> <p>Casella I.19: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.</p> <p>Casella I.27: se l'attestato privato riguarda più prodotti composti, la descrizione delle merci di cui alla casella I.27 deve essere presentata in modo chiaro e distinto per ciascun prodotto composto (una riga per prodotto).</p> <p>Descrizione della partita</p> <p><i>"Tipo di imballaggio"</i>: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (9) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).</p> <p><i>"Peso netto"</i>: indicare la massa di ciascun prodotto composto oggetto dell'attestato privato. Tali dati sono necessari per calcolare il peso netto totale nella casella I.26.</p> <p><i>"Impianto di fabbricazione"</i>: indicare il numero di registrazione o l'indirizzo dell'impianto in cui è fabbricato il prodotto composto finale.</p>
Data	Qualifica e titolo dell'importatore
Timbro	Firma

- (1) Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.
- (2) Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o lo Stato membro dell'UE, in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Solo se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
- e
- b) lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
- i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
- ii) nell'Unione.
- (5) Solo se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
- e
- b) lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
- i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari conformemente all'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
- ii) nell'Unione.
- (6) Se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) non sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
- e
- b) lo stabilimento riconosciuto di origine del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
- i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari conformemente all'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
- ii) nell'Unione.
- (7) Importatore: rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18)."

^J Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).